



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE –

DIT

Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio

Servizio IV

Fasc:

Allegati:

CIRCOLARE

Alle Soprintendenze Archeologia
belle arti e paesaggio

e. p. c.

Al Dipartimento per la tutela
del patrimonio culturale

Oggetto: **Legge 17 marzo 2026, n. 40 ("Italia in scena") – Art. 48 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Spostamenti di beni culturali mobili destinati a manifestazioni temporanee, eventi espositivi, mostre-mercato, iniziative religiose e ad altre manifestazioni aperte al pubblico.**

La Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Firenze e la provincia di Prato, con nota prot. 18954 del 26/06/2026, ha chiesto chiarimenti in ordine alla disciplina applicabile agli spostamenti di beni culturali mobili destinati a manifestazioni temporanee, eventi espositivi, mostre-mercato, iniziative religiose e ad altre manifestazioni aperte al pubblico, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 17 marzo 2026, n. 40 (Italia in scena) al Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Come noto, la citata legge ha abrogato la lettera b) del comma 1 dell'art. 21 del Codice, eliminando l'obbligo di autorizzazione preventiva per lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili. Resta pertanto applicabile la disciplina di cui al comma 2 del medesimo articolo, secondo cui lo spostamento deve essere preventivamente denunciato al Soprintendente, il quale, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, può prescrivere le misure necessarie affinché il trasporto avvenga senza pregiudizio per la conservazione del bene.

L'art. 48, invece, continua a prevedere l'autorizzazione per il prestito destinato a mostre ed esposizioni, procedimento nel quale la valutazione dell'Amministrazione non riguarda soltanto le modalità del trasporto, ma investe l'opportunità stessa della temporanea sottrazione del bene dal luogo di abituale conservazione e della sua destinazione alla pubblica fruizione, tenendo conto delle esigenze di conservazione e, per i beni appartenenti allo Stato, anche delle esigenze di fruizione pubblica.



Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio – Servizio IV - Circolazione

Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4598

PEO: dg-abap.servizio4@cultura.gov.it PEC: dg-abap.servizio4@pec.cultura.gov.it

03/08/2026

A seguito della riforma, pertanto, l'art. 21 disciplina esclusivamente le esigenze di tutela connesse alla movimentazione materiale del bene, mentre l'art. 48 continua a regolare la temporanea destinazione del bene ad essere esposto o comunque fruito dal pubblico.

Ne consegue che, ogni qual volta lo spostamento del bene è funzionale alla sua esposizione, o comunque alla sua fruizione da parte del pubblico, troverà applicazione l'art. 48, che disciplina proprio la temporanea utilizzazione del bene in un contesto espositivo.

Pertanto, quando lo spostamento costituisce il presupposto della presentazione del bene al pubblico nell'ambito di una mostra, di un'esposizione o, più in generale, di qualsiasi iniziativa nella quale il bene sia destinato ad essere fruito da una collettività, indipendentemente dalla durata dell'evento, dalla sua denominazione, dalla presenza di un progetto scientifico o dalle finalità perseguite dall'organizzatore, si dovrà far riferimento alla procedura di cui all'art. 48. In tali ipotesi l'oggetto della valutazione amministrativa non è il mero trasferimento materiale del bene, bensì la sua temporanea esposizione al pubblico, a cui l'art. 48 ricollega uno specifico procedimento autorizzatorio.

Rientrano quindi nell'ambito applicativo dell'art. 48, a titolo esemplificativo, le mostre, le esposizioni temporanee, le mostre-mercato, le fiere, le ostensioni, le processioni, gli eventi religiosi, le manifestazioni celebrative e, in generale, ogni iniziativa nella quale il bene culturale sia trasferito per essere esposto o reso visibile al pubblico. Non rientra invece nell'art. 48 il mero spostamento del bene tra luoghi di conservazione, depositi, laboratori di restauro o altre sedi, quando esso non sia funzionale ad alcuna forma di esposizione o fruizione pubblica.

Le presenti indicazioni sono volte ad assicurare un'applicazione uniforme della disciplina vigente da parte degli Uffici territoriali, in coerenza con le finalità di semplificazione introdotte dalla legge n. 40 del 2026 e con la permanenza della tutela rafforzata prevista dall'art. 48 per tutte le ipotesi di esposizione al pubblico dei beni culturali.

Il Responsabile dell'istruttoria

dott.ssa Annarita Martini 

Il Dirigente del Servizio IV

dott.ssa Stefania Bisaglia



STEFANIA
BISAGLIA
MINISTERO
DELLA CULTURA
03.08.2026
13:51:52
GMT+02:00

Il DIRETTORE GENERALE

dott. Fabrizio MAGANI



FABRIZIO
MAGANI
MINISTERO
DELLA CULTURA
04.08.2026
12:20:12
GMT+02:00



Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio – Servizio IV - Circolazione
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4598
PEO: dg-abap.servizio4@cultura.gov.it PEC: dg-abap.servizio4@pec.cultura.gov.it

03/08/2026